



*“Il Difensore civico interviene al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza e imparzialità dell’azione amministrativa”*



|  |    |
|--|----|
| PREMESSA .....                                   | 2  |
| LA DISTRIBUZIONE DEGLI INTERVENTI .....          | 4  |
| ATTIVITA' PRODUTTIVE.....                        | 5  |
| ECONOMATO E PATRIMONIO.....                      | 9  |
| ENTI, SOCIETA' ED ORGANISMI DIVERSI .....        | 10 |
| ISTRUZIONE PUBBLICA.....                         | 13 |
| OPERE E LAVORI PUBBLICI .....                    | 14 |
| POLIZIA LOCALE .....                             | 18 |
| PRIVATI .....                                    | 21 |
| SEGRETERIA GENERALE .....                        | 22 |
| SERVIZI CULTURALI.....                           | 23 |
| SERVIZI DEMOGRAFICI.....                         | 24 |
| SERVIZI SOCIALI.....                             | 27 |
| SOCIETA' DI SERVIZI PARTECIPATE DAL COMUNE ..... | 29 |
| TRIBUTI.....                                     | 32 |
| URBANISTICA E TERRITORIO.....                    | 36 |
| LA LEGGE 23.12.2009, N. 191 .....                | 40 |
| CONCLUSIONE.....                                 | 45 |

## **PREMESSA**

Le pratiche trattate dalla difesa civica nell'anno 2009 sono state 92, una in meno dell'anno precedente.

Anche nell'anno 2009, alcune persone hanno fatto ricorso al difensore civico per l'acquisizione di pareri o per consultazioni su questioni che riguardano loro rapporti con soggetti terzi oppure per dare soluzione a problemi che intendevano affrontare, ma solo dopo avere avuta conoscenza delle norme giuridiche inerenti alle materie di volta in volta venute in considerazione oppure per problemi riguardanti Enti, Società ed Organismi diversi in quanto i cittadini avrebbero dovuto ricorrere alla Commissione centrale. Ciò nonostante, coloro che hanno bisogno di sostegno per questioni insorte, ad esempio, per servizi radio-televisivi, postali, telefonici od altri trovano molto più facile l'accesso alla difesa civica comunale, che è loro più vicina e più tempestiva, pur non essendo tenuta, in senso stretto, ad occuparsi di simili istanze.

Per l'anno di riferimento della relazione si riscontra una sostanziale stabilità complessiva delle pratiche trattate, che per il loro numero possono dirsi di entità del tutto fisiologica in relazione alla popolazione residente e fluttuante (turistica, in particolare).

E' sempre utile, in ogni modo, ribadire che, ai sensi dell'art. 11 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il difensore civico ha "compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale e provinciale" e, quindi, non è un

consulente per i cittadini. Può segnalare, “anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini”.

Come per gli anni precedenti, nel numero di casi trattati non vengono ricomprese le richieste di pareri e di informazioni verbali, alle quali è stata data, comunque, una risposta. Per questo motivo o per il ripetersi dell’accesso all’ufficio per alcune pratiche, gli incontri con i cittadini sono stati 141, mentre quelli interni con il personale del Comune sono stati 38 e le riunioni per la soluzione di problemi di interesse di più settori sono state 7.

Il maggior numero di incontri con alcuni dirigenti o responsabili di servizi o più in generale con alcuni dipendenti ha consentito – come in passato - di risolvere con tempestività ed efficacia problemi per i quali non si è ritenuto necessario la formale apertura di un fascicolo.

Al riguardo, al di là di quanto sarà osservato per i singoli settori di intervento, si deve, già in questa premessa, dare atto della solerzia e della cortesia con le quali il personale comunale, in linea generale, ha risposto alle richieste del difensore civico, senza mettere in atto tecniche dilatorie od omissive.

Al contrario, con la società per azioni consortile si sono incontrate spesso difficoltà ad ottenere risposte a domande e segnalazioni e per alcuni non si è ottenuta ancora risposta.


## LA DISTRIBUZIONE DEGLI INTERVENTI

La distribuzione dei casi trattati nell'anno 2009, riferita ai settori del Comune, agli enti e alle società che gestiscono servizi aventi rilevanza pubblica ed ai privati, è la seguente:

| <b>SETTORI DI INTERVENTO</b>               | <b>N.<br/>PRATICHE<br/>2008</b> | <b>N.<br/>PRATICHE<br/>2009</b> | <b>DIFFERENZA</b> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| ATTIVITA' PRODUTTIVE                       | 1                               | 2                               | +1                |
| SERVIZI CULTURALI                          | 0                               | 2                               | +2                |
| ECOLOGIA E AMBIENTE                        | 8                               | 10                              | +2                |
| ECONOMATO E PATRIMONIO                     | 3                               | 2                               | -1                |
| ENTI, SOCIETA' ED ORGANISMI DIVERSI        | 11                              | 14                              | +3                |
| ISTRUZIONE PUBBLICA                        | 0                               | 2                               | +2                |
| OPERE E LAVORI PUBBLICI                    | 9                               | 11                              | +2                |
| POLIZIA LOCALE                             | 7                               | 5                               | -2                |
| PRIVATI                                    | 14                              | 15                              | +1                |
| SEGRETERIA GENERALE                        | 0                               | 2                               | +2                |
| SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI          | 3                               | 4                               | +1                |
| SERVIZI SOCIALI                            | 5                               | 1                               | -4                |
| SOCIETA' DI SERVIZI PARTECIPATE DAL COMUNE | 11                              | 11                              | 0                 |
| TRIBUTI                                    | 10                              | 6                               | -4                |
| URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA             | 11                              | 5                               | -6                |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>93</b>                       | <b>92</b>                       | <b>-1</b>         |

## ATTIVITA' PRODUTTIVE

Un cittadino gestore di un chiosco per vendita di prodotti alimentari ha lamentato una ingiustificata, a suo dire, limitazione di orari, non conforme alla ordinanza sindacale in materia. La restrizione sarebbe derivata da una nota della polizia locale dettata da motivi di "ordine e sicurezza pubblica", in quanto l'attività, esercitata in zona molto periferica, si sarebbe protratta in orario serale e notturno.



Gli è stato fatto rilevare che le limitazioni di orario possono essere imposte con ordinanza del Sindaco sulla base dell'articolo 54 del T.U.EE.LL., così come sostituito dalla recente normativa in materia di ordine e sicurezza pubblica.


Un concessionario di area per vendita di frutta e verdura ha fatto rilevare di non potere utilizzare appieno lo spazio in concessione per parcheggio mezzi. Si è chiesto, al riguardo, l'intervento della polizia locale onde assicurare la piena usufruibilità.

## ECOLOGIA – AMBIENTE

Sono stati portati all'attenzione della difesa civica i seguenti problemi:

- Un cittadino ha sottolineato la necessità di chiarire i termini usati nel dispositivo della deliberazione

consiliare relativa alla delimitazione delle frazioni non metanizzate per la riduzione del prezzo combustibile, per quanto concerne la distanza di 100 mt. dalla rete, vale a dire se tale distanza debba essere calcolata



dal limite di proprietà o dal fabbricato. La questione è di rilievo trattandosi per lo più di case sparse, che, in molti casi, hanno attorno appezzamenti di terreno anche di notevoli dimensioni. I soggetti coinvolti nella decisione hanno convenuto che la distanza debba calcolarsi con riferimento ai fabbricati, presso i quali viene utilizzato il combustibile ed in tal senso è stata adottata apposita deliberazione consiliare che ha definitivamente chiarito il dispositivo formulato in sede di prima adozione;

- È stata sollecitata la potatura degli alberi di alto fusto situati sul lungolago Cesare Battisti, in zona Desenzanino, tema che aveva avuto eco anche sulla stampa locale. Il settore ha chiesto perizia tecnica esterna e la relazione resa ha evidenziato la fondatezza della richiesta.

L'operazione è stata promessa per la stagione autunnale scorsa, ma essendo quest'ultima passata inutilmente, si torna a raccomandare l'adempimento della potatura, soprattutto per evitare la caduta di grossi rami, non difficile stante che la zona è spesso battuta dal vento, con grave pericolo per il traffico viabilistico e per i passanti;

- In tema di assegnazione di posti barca, vi è stata richiesta di assegnazione di un posto, mediante riserva, da parte di un utente non residente, ma con seconda casa a disposizione e , dunque, con corresponsione della imposta comunale sugli immobili. L'istanza non ha potuto trovare accoglimento in quanto le riserve sono analiticamente previste dal bando di assegnazione che non contempla la fattispecie di cui trattasi. Mentre, a proposito del nuovo bando per le future assegnazioni sono già pervenute alcune richieste di chiarimenti e osservazioni tendenti ad ottenere modificazioni dello stesso. Tutte sono allo studio del settore e della difesa civica, che vi è stata interessata tanto dai privati quanto dalla parte pubblica;
- Alcuni hanno chiesto interventi volti a ripristinare situazioni igieniche, compromesse dalla presenza di topi, scarafaggi, zanzare e da fognature da sistemare. In questi casi si è provveduto a sollecitare i singoli uffici a mettere in atto azioni di contrasto alle antigienicità già segnalate dagli interessati,
- Infine, una domanda di accesso agli atti è risultata soddisfatta con idonee spiegazioni verbali fornite al richiedente.

Da quanto è risultato alla difesa civica è parsa migliorata la situazione inerente l'inquinamento acustico proveniente da attività di pubblici esercizi e manifestazioni che aveva molto interessato il precedente anno; di ciò se ne dà atto. Rimane tuttora aperto nella soggetta materia, l'inquinamento acustico lamentato da una famiglia che risiede nei pressi di una industria metalmeccanica. Anche recenti tentativi di conciliazione di opposte ragioni, esposte in separate riunioni, cui hanno partecipato funzionari del settore, difensore civico ed interessati alla pluriennale diatriba, non hanno sortito alcun effetto positivo.

Resta, invece, degna di attenzione la situazione della cartellonistica pubblicitaria, che è, pertanto, tuttora meritevole di intervento, in particolare per quanto riguarda le singole autorizzazioni all'esposizione, con conseguente rimozione di cartelli non autorizzati.

## ECONOMATO E PATRIMONIO


Sono state presentate due domande di risarcimento per danni subiti da altrettante persone per cadute su marciapiedi sconnessi e che, a seguito di non accoglimento da parte della

compagnia di assicurazione, sono state portate alla successiva conoscenza del difensore civico. E' seguita una riunione con il broker assicurativo e la responsabile del settore che ha portato soddisfazione di una delle due domande, avendo, infatti, la compagnia

provveduto al risarcimento, per altro di

non rilevante importo; mentre per l'altra si è mantenuto fermo il diniego, non avendo voluto riconoscere la sussistenza delle condizioni giustificative dell'indennizzo, per ottenere il quale non resta alla richiedente, qualora ritenga ingiustificato il rigetto della sua istanza, che la via giudiziaria.

In tema di incidenti o cadute dovute allo stato manutentivo dei marciapiedi, il difensore civico suggerisce una verifica generalizzata per provvedere al ripristino, in particolare laddove risultano effettive necessità; così come del resto è stato fatto in alcuni tratti con rifacimento a mezzo asfaltatura.




## ENTI, SOCIETA' ED ORGANISMI DIVERSI

Il numero di accessi alla difesa civica, per la voce oggetto del presente paragrafo, è aumentato, nell'anno 2009, da 11 a 14.

I diversi casi hanno riguardato:

- società erogatrici di servizi telefonici, televisivi e postali; per i primi si è trattato principalmente dell'offerta di nuovi prodotti non richiesti nei termini indicati dalla



normativa a tutela del consumatore; per i secondi di richiesta di pagamento di canone televisivo non dovuto a seguito di rientro dell'interessato nella casa dei genitori e per i terzi di deficitaria distribuzione della posta, fonte di disagio ed a volte di danno connesso al mancato rispetto dei termini nel pagamento di fatture. L'intervento della difesa civica ha soddisfatto, in via generale, i richiedenti, nel senso che le società non hanno dato seguito alle loro ingiustificate pretese; mentre per quanto attiene alla distribuzione della posta si deve dare atto che alle effettuate segnalazioni scritte hanno fatto seguito risposte pure scritte del responsabile della distribuzione con l'indicazione delle ragioni del disagio causato (malattie o congedi ordinari del personale, senza sostituzione e, quindi, con incarico a personale già impegnato su altre aree), ma con successivo ripristino della normale distribuzione, secondo

- le informazioni successivamente fornite dagli interessati;
- alcuni residenti hanno richiesto informazioni sulle ulteriori procedure da seguire in relazione a sospensione della patente o a mancata comunicazione del conducente di mezzi a carico dei quali erano state elevate contravvenzioni. Al riguardo, sono state pure date le indicazioni necessarie per la eventuale presentazione degli atti di difesa;
  - A.L.E.R., per mancata attribuzione di punteggio a seguito di verbale di conciliazione per rilascio di alloggio e per conseguente assegnazione di altro alloggio di edilizia economico-popolare. Sono state date indicazioni per la soluzione del problema posto;
  - Altri cittadini hanno interessato la difesa civica per temi riguardanti: rapporti con istituti per anziani, ivi ricoverati con la necessità di compiere atti di amministrazione di beni; in questo caso è stato suggerito di considerare anche la possibilità di nomina di amministratore di sostegno, sulla base della recente legge in materia;
  - domanda per la estensione della rete gas metano in una frazione del Comune, già parzialmente servita. La domanda pervenuta di recente, è stata sottoposta all'attenzione del settore tecnico e trasmessa pure direttamente al difensore civico, che, come è noto, deve intervenire in seconda istanza, nel caso in cui, decorso un ragionevole lasso di tempo, sia rimasta senza risposta.
  - altri si sono rivolti al difensore civico per ottenere risposta su domanda presentata ad enti erogatori di servizi pubblici, questi interpellati per

iscritto o verbalmente hanno fornito risposte interlocutorie alle quali non ha fatto seguito una concreta corrispondenza alle aspettative dei richiedenti. Purtroppo, non è raro il caso che la Pubblica Amministrazione in generale, come pure enti, società od organismi erogatori di servizi, non diano risposta o ne diano una interlocutoria, senza darvi successivo seguito e qualora si torni a chiedere rispondano in termini evasivi o negativi. E' un malvezzo che si fatica a sradicare, per questo è necessario non mostrarsi arrendevoli.

## **ISTRUZIONE PUBBLICA**


Una ditta fornitrice di libri di testo scolastici ha lamentato il mancato pagamento della fornitura, ma l'accertamento della situazione presso il competente settore ha fatto rilevare che non era stato presentato il documento di regolarità contributiva. E' stata, pertanto, data indicazione scritta per la presentazione del documento, dopo di che era possibile ottenere il dovuto.

Un cittadino ha lamentato il pagamento di due biglietti per l'utilizzo dello scuolabus da parte del figlio, senonchè nel colloquio intercorso con la responsabile del settore si è potuto rilevare che l'utilizzo dei mezzi riguarda due diverse linee. Di ciò è stata fornita dettagliata spiegazione all'interessato.

## OPERE E LAVORI PUBBLICI

Come già detto nella precedente relazione i cittadini segnalano disfunzioni, la cui eliminazione va fatta per rendere il demanio e il patrimonio comunali meglio rispondenti alle loro finalità. Nel dettaglio, viene descritto quanto è stato rappresentato al difensore civico nell'anno 2009:

- è stata fatta richiesta di porre dissuasori della velocità e strisce pedonali in



Via San Benedetto, per quanto riguarda la seconda almeno una esiste, ma è obiettivamente poca cosa ed è pertanto, auspicabile una integrazione; mentre i dissuasori, almeno due, non vi sono. Si richiede, dunque, al settore di voler accedere alle giustificate richieste, come pure la sistemazione della piccola rotonda all'incrocio di Via Vighenzi, tanto più che essendovi in zona parcheggi di roulotte, pullman e pure camion durante la sosta dei fine settimana, vi è traffico abbastanza rilevante. Eguale richiesta di introduzione di sistemi volti a moderare la velocità è stata formulata per la strada che dal centro porta verso la località Vò, infatti sulla curva stradale omonima si sono ripetuti incidenti gravi, con fuoriuscita di auto e conseguenze in alcuni casi mortali per i conducenti e pure con grave pericolo per coloro che sono rispettosi della segnaletica

verticale, che indica 50 Km. orari; ugualmente da tenere presente che sull'adiacente marciapiede transitano spesso pedoni in normale passeggiata;

- altri hanno fatto rilevare la totale otturazione di caditoie stradali, poste per ricevere l'acqua piovana, assai abbondante nella stagione in corso. Alcune delle segnalazioni formulate sono state colte e si è conseguentemente provveduto, ma molte rimangono chiuse da detriti e terriccio ed è come se non fossero poste. È auspicabile al riguardo un controllo generalizzato sul territorio comunale;
- una segnalazione ripetuta riguarda le siepi debordanti dalle proprietà private, anche per questo tema, sono state effettuati interventi presso i privati affinché provvedessero al taglio, onde permettere ai pedoni di poter percorrere agevolmente i marciapiedi; ciò che corrisponde ad un loro preciso diritto per evitare di dover camminare sulla sede stradale, con evidente esposizione al pericolo di essere investiti, in special modo nel lungo periodo di scarsa visibilità per carenza di luce solare;

Sempre a proposito di siepi, ma per altro motivo; alcuni abitanti, nella zona ove è stato realizzato il parcheggio adiacente alle Vie Lecco e Marconi, hanno chiesto di rimettere, appunto, siepi in adiacenza alle menzionate vie per la schermatura delle loro abitazioni, situazione che tale risultava essere prima della attivazione del parcheggio; al tempo stesso hanno chiesto ed ottenuto più idonea sistemazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale;

- alcuni cittadini di una frazione hanno ripetutamente richiesto l'intervento del difensore civico per la estensione della rete del gas alle loro abitazioni, non essendo ulteriormente consentito l'uso del G.P.L. con bamboloni esterni. Al problema è stato sensibilizzato il settore che, in verità, si è adoperato per la soluzione anche se non di diretta competenza, bensì della società fornitrice del combustibile, la quale, sollecitata in più occasioni, ha dato istruzioni agli interessati per la produzione degli atti e pagamenti necessari per poter pervenire ai conseguenti allacciamenti;
- in tema di parcheggi, sono pervenute istanze intese a soddisfare esigenze di cittadini che ne sono privi e che hanno richiesto di poter parcheggiare i loro mezzi, attraverso abbonamenti. L'assessorato competente ha adottato misure in grado di soddisfare, se non in perfetta aderenza alle esigenze dei richiedenti, almeno parzialmente le stesse.


A seguito di quanto riferito sui problemi che i cittadini segnalano al difensore civico nella materia oggetto del presente paragrafo viene spontanea una considerazione. Si ritiene da parte di alcuni che l'operato di una Pubblica Amministrazione locale vada valutato in positivo o in negativo a seconda della realizzazione di molte opere pubbliche. Ciò appare erroneo all'estensore di questa relazione proprio per l'esperienza che gliene è derivata dall'attività tecnico-giuridica svolta negli enti locali, nel senso che dovranno essere realizzate, di certo, le opere previste nel programma di governo, che sarà stato ponderato sulla base di esigenze reali della

comunità amministrata, ma la complessiva valutazione dell'azione politico-amministrativa dovrà anche derivare da un altro aspetto che, se pur meno appariscente, non è di secondaria importanza. Si intende dire, in sostanza, che non dovrà mai considerarsi banale la corretta tenuta di: strade, marciapiedi, fognature, acquedotti, edifici scolastici, parchi, arredo urbano; in estrema sintesi, la perfetta cura del patrimonio esistente.

## POLIZIA LOCALE

Le domande sono ulteriormente diminuite rispetto a quelle dello scorso anno, mentre il loro contenuto mantiene una sostanziale uniformità, nel senso che verte, quasi sempre, sulla contestazione dei motivi presupposti all'irrogazione delle sanzioni.

In alcuni casi, avendo riconosciute fondate le motivazioni dei contravventori a presunte violazioni al codice della strada, non si è potuto fare altro che



confermare quanto già indicato nei verbali di contravvenzione, quali mezzi di tutela, vale a dire l'inoltro di ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace competente per territorio oppure ricorso amministrativo al Prefetto. Va segnalato a proposito di gratuità del ricorso al Giudice di pace che la stessa è cessata al 31 dicembre 2009, poiché la legge finanziaria per il 2010 ha stabilito che anche per questo ricorso dovrà essere corrisposto un contributo variabile da 30 a 70 euro, in relazione all'entità della contravvenzione. Ciò contribuirà alla diminuzione dei ricorsi, che non saranno più presenti, fatta salva qualche opposizione di principio, allorquando l'importo del contributo risulterà almeno pari o superiore all'importo da versare per la contravvenzione.

Una cittadina ha lamentato la contestazione di contravvenzione per divieto di sosta su un marciapiede, ritenendolo area privata e per mancata indicazione del numero civico all'altezza del quale l'auto era in sosta. È stata resa edotta che nessuna delle due ragioni addotte poteva ritenersi degna di pregio, poiché il marciapiede, nel caso specifico, era da ritenere area pubblica, posto in fregio alla via pubblica, mentre nessuna norma fa obbligo agli accertatori di indicare sul verbale il numero civico nel senso richiesto dall'interessata.


In alcuni casi sono state rivolte al difensore civico lagnanze circa le modalità di contestazione di contravvenzioni. Al riguardo va detto che sono abbastanza note le diatribe che spesso insorgono tra contravventori e agenti e per evitare le quali non è che si possano rinvenire rimedi nella normativa vigente, ma ci si deve attenere, per entrambe le parti, ad un comportamento di reciproca correttezza, che il difensore civico non ha mancato di far presente ai cittadini, ma che deve venire in buona evidenza soprattutto da parte chi è istituzionalmente preposto all'applicazione delle norme di legge e di regolamenti. Ciò vale per tutti coloro che sono investiti di pubbliche funzioni, i quali, nel caso non siano trattati con il dovuto rispetto, fenomeno nel tempo attuale non infrequente, debbono fare ricorso agli strumenti che l'ordinamento giuridico appresta e non già ad un supposto senso di supremazia, in quanto appartenenti alla Pubblica Amministrazione., che non è più presente nella nostra legislazione e che, per altro, non fa che esasperare il rapporto.

Una cittadina ha chiesto di posare davanti all'entrata della sua abitazione fioriere quale strumento atto a dissuadere la sosta di mezzi che impediscono l'agevole entrata ed uscita dalla sua abitazione.

La posa era stata autorizzata con nota scritta dell'Assessore ai lavori pubblici, procedura da ritenere impropria, in quanto trattasi di tipico atto di gestione e, quindi, di competenza tecnica, da qui l'interessamento al problema del Comando della polizia locale da parte del difensore civico ed il formarsi dell'istituto del silenzio-assenso, con la conferma della precedente autorizzazione. Altra cittadina ha chiesto l'intervento degli agenti per porre fine all'inquinamento acustico derivante dal continuo latrare di un cane proveniente da una abitazione vicina e si è rivolta al difensore civico per lamentare il mancato soddisfacimento della sua domanda. Poiché a questo riguardo, si è rinvenuta giurisprudenza della Corte di Cassazione con la quale è stabilito che in simili casi l'intervento non può essere provocato dalla richiesta di un solo cittadino, bensì da più persone che avvertono lo stesso disagio, si è provveduto a richiedere, con nota scritta, di presentare una istanza sottoscritta da un numero di persone superiore all'unità. Al termine dell'anno 2009 la domanda non era pervenuta.

## PRIVATI

Il numero di cittadini che, nell'anno 2009, ha fatto ricorso alla difesa civica per sottoporre problemi e chiedere pareri o indicazioni operative è rimasto stabile rispetto all'anno precedente, pertanto, non può trovare conferma il convincimento secondo il quale i cittadini tendono a comprendere meglio qual'è la vera funzione del difensore civico oppure può loro



risultare conveniente simile accesso, in considerazione della gratuità del servizio. Le domande hanno riguardato, come sempre, un diversificato numero di materie:

- interpretazione di norme riferite ad istituti di diritto civile;
- parenti tenuti agli alimenti;
- problemi di vicinato e condominiali;
- contratti di locazione – interpretazione di clausole contrattuali;
- richiesta di pareri su risarcimento danni;
- termini per la comunicazione di verbali di contravvenzioni a norme del codice della strada elevate fuori dal comune;
- modalità di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace avverso verbali di contravvenzione a norme del codice stradale a carico di residenti in Desenzano, ma elevate da comandi di Polizia di altri Comuni;

## **SEGRETERIA GENERALE**

Due sole questioni: la prima tendente a conoscere il parere del difensore civico sulla interpretazione da dare ad una norma regolamentare relativa alla modalità di convocazione e al quorum strutturale per il legittimo funzionamento di una commissione istituzionale, il parere è stato dato; la seconda, un ricorso al difensore civico, presentato nel dicembre scorso, avverso il diniego di accesso agli atti per ottenere il rilascio di deliberazione consiliare adottata alcuni anni or sono in materia di organi di governo. Ricorso non ancora deciso dal difensore civico, al quale la normativa vigente offre due possibilità: deciderlo entro trenta giorni dalla presentazione, oppure non pronunciarsi ed in questo ultimo caso il ricorso si intende rigettato, con ulteriore opportunità per il richiedente l'accesso di presentare nuovo ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

## **SERVIZI CULTURALI**


E' stato richiesto l'interessamento del difensore civico in relazione a due pratiche. La prima era volta ad ottenere spazi pubblici per divulgare aspetti di cultura locale. L'iscrizione a questo settore è dovuta soprattutto alla intenzione dei proponenti di caratterizzare la manifestazione in senso culturale; mentre, in realtà, trattandosi di manifestazione a prevalente carattere "enogastronomico" ha investito maggiormente, per la ricerca degli spazi pubblici ove svolgersi, l'assessorato alle attività produttive. Mentre l'altra mirava ad ottenere corrispondenza in ordine alla pubblicazione di un volume da parte di editrice, sita in altro Comune, riguardante avvenimento storico desenzanese.

Per entrambi i casi, le pratiche si sono concluse con la piena soddisfazione degli interessati, a seguito dell'impegno posto dai competenti assessorati, nel soddisfare le rispettive istanze.

## SERVIZI DEMOGRAFICI

I casi portati all'attenzione del difensore civico sono stati quattro di cui due attinenti a temi demografici e due a problemi cimiteriali.

- E' stata chiesta la verifica dello stato di una pratica relativa alla domanda di cittadinanza da parte di due coniugi extracomunitari, ma di antiche origini italiane da parte dei loro avi. L'esame con il responsabile del settore ha portato alla conclusione del corretto operare dell'ufficio, che era in attesa del visto dell'autorità competente dello Stato di appartenenza dei soggetti interessati. Si è avuta successiva notizia della positiva conclusione della pratica.



- Altra persona extracomunitaria ha lamentato la cancellazione dai registri anagrafici, per una settimana, con la successiva perdita del tempo precedentemente trascorso ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana. È stato, però, appurato che la cancellazione era dovuta alla mancata presentazione della documentazione necessaria al mantenimento dell'iscrizione nei registri anagrafici e successiva presentazione della stessa fuori termine. Il che era da imputare al fatto che la *comunicazione - invito* formulata dal Comune non era stata recapitata all'indirizzo indicato in atti, poiché la persona aveva nel

frattempo cambiato abitazione e si era, pertanto, trasferita in altra zona, ma non aveva avuto cura di comunicare al settore il nuovo indirizzo al quale recapitare la corrispondenza.

Successivamente, la predetta, recatasi di nuovo presso gli uffici demografici, ha riottenuto la reiscrizione nell'anagrafe del Comune, purtroppo, con l'interruzione del breve periodo sopraindicato. Competerà all'Autorità statale valutare, a tempo debito, ai fini della concessione della cittadinanza italiana la ricongiunzione o meno dei due periodi temporali di iscrizione anagrafica.


- Un cittadino ha fatto presente di aver dovuto tumulare la salma della madre nel sotterraneo del Cimitero di Rivoltella, in attesa del termine dei lavori per la costruzione di nuovi loculi e l'ufficio ha chiesto la sottoscrizione della domanda di successiva tumulazione in un nuovo loculo non appena la nuova costruzione fosse stata collaudata, con contemporaneo impegno al versamento della spesa per la estumulazione dal loculo provvisorio. Senonchè, l'operazione è successivamente avvenuta senza accollo di oneri a carico dell'interessato; cosa senza dubbio corretta non dovendosi far carico ai privati di alcuna responsabilità per la sfasatura dei tempi rispetto alla costruzione dei nuovi loculi e tenendo, per altro, conto del fatto che l'operazione è risultata circoscritta a non molti casi. Altri hanno chiesto precise informazioni per l'accesso a sepoltura nei loculi cimiteriali di persone residenti, in vita, in altro Comune ed in caso affermativo quale fosse

l'ordine di assegnazione seguito. Sono state soddisfatte entrambe le domande.

## SERVIZI SOCIALI

Per l'anno 2009, si è registrato una sola domanda di intervento del difensore civico, per l'importante e vasto settore.

La stessa ha riguardato la richiesta di contributo per la corresponsione del canone di locazione. Il problema è stato esaminato in modo analitico, in sede di apposita riunione tenuta con la dirigente dell'area, la responsabile del settore e l'assistente sociale, per chiarire le diverse indicazioni recate



da due schede catastali (per questo anche con il supporto del responsabile del settore edilizia privata) riferibili ad un immobile di proprietà pro-quota di un componente del nucleo familiare, immobile in totale godimento alla madre di questi, usufruttuaria per una sola parte. L'esame ha portato alla conclusione certa che il reddito del nucleo familiare richiedente il contributo superava, grazie proprio a tale quota di reddito, sia pure virtuale, per la mancata corresponsione della quota parte del canone da parte della usufruttuaria parziale, secondo quanto riferito dal figlio della stessa, l'importo determinato dalle vigenti disposizioni in materia per accedere al beneficio di cui trattasi. Per la motivazione sopraesposta la domanda di contributo non ha potuto trovare accoglimento.


Altre questioni hanno riguardato pratiche rimaste in sospeso dall'anno

precedente e definite nel corso dell'anno di riferimento di questa relazione.  
Le stesse erano riconducibili, per lo più, a problemi relativi all'assegnazione di alloggi per l'edilizia economico popolare.

## **SOCIETA' DI SERVIZI PARTECIPATE DAL COMUNE**

È noto che le società partecipate sono due: una consortile e l'altra interamente a capitale comunale. Per la prima, gli interventi chiesti alla difesa civica hanno riguardato i seguenti temi:

- servizio idrico, alcuni hanno chiesto la riduzione delle fatture risultate molto elevate a seguito di perdite d'acqua dovute a guasti nei tubi di adduzione. È un tema ricorrente che continua a rimanere irrisolto, nel senso che l'utenza, per vari motivi, sostiene che la responsabilità



delle perdite d'acqua non è ad essa attribuibile, mentre l'erogatrice del servizio idrico è per l'opposta tesi. A parere del difensore civico, sarebbe necessario che al verificarsi di tale evento le parti assumessero un atteggiamento di disponibilità e, dunque, esaminassero le singole situazioni per addivenire ad una soddisfacente transazione, istituto che dovrebbe essere maggiormente praticato e che avrebbe il pregio di contrarre il contenzioso. Al contrario, si registra, quasi sempre, un arrociamento delle parti sulle rispettive posizioni: la società che si limita a fatturare l'acqua erogata, senza curarsi del consumo medio storico dell'utenza in considerazione e quest'ultima che rigetta ogni responsabilità in ordine alla registrazione di un consumo anomalo

rispetto al passato. Stando così le cose, l'opera della difesa civica non può che consistere nel porre in atto il percorso per la transazione, che le parti spontaneamente non sanno intraprendere. Ciò ha portato nel corso del 2009 a concludere in modo positivo due partite, mentre per altre quattro, di cui tre di notevole rilievo, è tuttora aperto il contenzioso, nonostante si siano tenute riunioni con le utenze di maggiore rilievo per aiutare a formulare una soluzione; un'altra utenza ha avuto un problema per l'installazione del contatore, ma un semplice chiarimento telefonico ha portato a positiva conclusione;

- servizi di fognatura, sono stati richiesti interventi da alcuni utenti per la sistemazione di situazioni locali, dovute a: emissioni di odori sgradevoli, rimozione di breve tratto fognario per allocazione in posizione diversa, per disturbi arrecati all'interno della proprietà oppure sistemazione di tratti stradali cedevoli, a seguito di lavori alla rete. La difesa civica, in questi casi, è stata chiamata a sostegno delle richieste formulate dai privati, che non hanno trovato risposta, né in senso positivo né con motivato diniego. Ma anche l'intervento del difensore civico fatica molto a trovare corrispondenza e la cosa risulta di difficile comprensione trattandosi di pubblici servizi in concessione, ma come si è già detto in altre relazioni di anni scorsi, non risulta a tutt'oggi acquisita la consapevolezza da parte di società pubbliche che devono operare nel rispetto della legislazione sulla trasparenza (leggi 241/1990 e 15/2005 e s.m.i.);

- per la seconda società è solo pendente una recente domanda (ripetuta) di concessione di parcheggio in abbonamento ad un cittadino residente in centro storico, trasmessa anche al difensore civico, in quale, però, come già detto in altre circostanze simili, si deve occupare del problema soltanto quando, decorso il tempo per la risposta, questa non sia stata data.

## TRIBUTI


Le questioni sottoposte all'esame del difensore civico hanno riguardato i tributi sottoindicati.

### TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

#### (T.I.A.)

Si è trattato, per lo più, di chiarimenti richiesti da alcuni fruitori del servizio:

- una cittadina ha fatto presente al settore che la madre è stata



ricoverata presso un istituto per anziani, e, quindi, non avrebbe dovuto corrispondere il tributo. La stessa ha riferito che l'ufficio aveva preso atto di ciò, con il conseguente ricalcolo della tariffa per una sola persona, anziché per le due originariamente considerate. Ma tale risposta era stata data dalla società concessionaria che a quel tempo gestiva il servizio, successivamente rientrato nella competenza del Comune, che a mezzo del settore tributi ha chiarito che l'esenzione per i ricoverati in istituto è stata introdotta nel regolamento in materia a partire dall'anno 2008. pertanto, per il periodo precedente, dal 2003 al 2007 compresi, la tariffa andava recuperata, mentre in seguito non è stata ulteriormente richiesta.

In altro caso, il settore ha chiesto di corrispondere la tariffa agli eredi di persona deceduta per l'abitazione occupata in vita da quest'ultima.

Successivamente, gli interessati hanno comunicato di avere risolto il problema direttamente con l'ufficio. In questi casi è necessario dimostrare che l'immobile non viene tenuto a disposizione per abitarvi, essendo privo di servizi essenziali (acqua, luce, gas) solo così l'ufficio può riconoscere non dovuto il tributo, sulla base, del resto, di giurisprudenza sufficientemente costante in materia e che, al tempo stesso, fa carico al privato di fornire la prova della "non produttività" di rifiuti (Commissione tributaria regionale di Bologna, sezione di Parma, con sentenza n. 45 del 10.4.2002, che ha trovato successive conferme).

#### **IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (I.C.I.)**

Sono state rivolte domande, in ordine alla applicabilità dell'imposta riferibile ad abitazione occupata da un coniuge anche dopo la morte dell'altro coniuge e di proprietà dei figli. Avendo il coniuge superstite "il diritto di abitazione" l'imposta risulta non dovuta, in tal senso vi è concordanza con il settore; in relazione, invece, al caso del marito separato legalmente dalla moglie, che è andata ad abitare in altro appartamento, ma proprietaria parziale di quello abitato in costanza di matrimonio, l'ICI, è stato chiarito, deve essere corrisposta al 7 per mille per quella parte dell'immobile per la quale il coniuge occupante non è proprietario; anche in questo caso vi è concordanza con il settore; sempre in relazione ad intervenuta separazione tra coniugi, un cittadino si è lamentato del fatto che la moglie separata avesse dovuto corrispondere l'imposta per una abitazione a lui concessa in comodato gratuito. La lagnanza si è accertato

che non aveva alcun motivo di essere poiché nessuna comunicazione era stata fatta al settore e tanto meno era stata data dimostrazione con atti concludenti per quanto atteneva al contratto di comodato. Infatti, l'interessato non ha ulteriormente coltivato la sua istanza.


In altro caso, è stata lamentata la notifica di accertamento dell'imposta, con sanzione ed interessi di mora su beni caduti in eredità. In effetti, il tributo era stato corrisposto quasi integralmente, tranne un importo di pochi euro, ma in ritardo. Le interessate avevano sostenuto che il ritardo era da imputare all'accettazione dell'eredità al termine dell'anno che la legge assegna per la presentazione della denuncia di successione. L'affermazione corrispondeva a verità, però il versamento non era stato effettuato subito dopo la presentazione della denuncia, bensì alla normale scadenza del successivo mese di giugno, da qui l'applicazione della sanzione per ritardato pagamento e degli interessi moratori, infatti le somme da versare sono risultate imputabili quasi esclusivamente a queste due voci. Una considerazione viene da fare riguardo a questo caso: il difensore civico ritiene che le interessate fossero davvero in buona fede, ma purtroppo per loro, ha trovato applicazione il vecchio broccardo latino *"dura lex, sed lex"* oppure *"l'ignoranza delle norme giuridiche non può essere invocata come scusa"*. Si può osservare che compete a coloro che le conoscono renderne edotti gli interessati tenuti a conseguenti adempimenti, nella fattispecie eventuali estensori-tecnici della dichiarazione di successione.

Ad altre domande di scarso rilievo, ad esempio riguardanti occupazione di spazi pubblici, si è corrisposto verbalmente ed, a volte, con l'ausilio dell'addetto allo specifico tributo di volta in volta venuto in considerazione.

## URBANISTICA E TERRITORIO

- Una associazione religiosa si è lamentata per la mancata corrispondenza del contributo annualmente

erogato per la manutenzione degli edifici adibiti al culto e senza che fosse stata data motivazione al non accoglimento della domanda. È stato al riguardo interessato il dirigente dell'area, il quale, con



nota scritta, ha spiegato la ragione della mancata erogazione, dovuto al fatto che con l'associazione religiosa di cui trattasi erano intercorsi colloqui per il cambio dell'edificio servente al culto, in quanto quello utilizzato attualmente è ubicato in una posizione che porta problemi al normale svolgimento del traffico ed inoltre non risulta più del tutto idoneo alle cerimonie religiose, per cui gli stessi rappresentanti dell'associazione si erano mostrati dell'avviso di studiare un cambio di edificio. Della riportata motivazione i predetti rappresentanti hanno dato e preso atto;

- è stata chiesta una verifica, per il tramite della difesa civica, della distanza tra confinanti per la costruzione di garage interrati, la verifica ha portato alla positiva conclusione in ordine al rispetto della distanza determinata dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;

- lo stesso problema del rispetto delle distanze tra immobili viciniari ha riguardato due permessi di costruire: l'uno per l'utilizzo di un sottotetto, con innalzamento dell'originario fabbricato e l'altro l'abbattimento di un immobile e sua ricostruzione con rispetto di cubatura e sagoma originali. Per entrambi i casi, il settore ha ribadito, con note scritte, la legittimità dei provvedimenti autorizzatori, in presenza di giurisprudenza non costante su questo tema, cosicché agli istanti non è stata data altra possibilità che impugnare gli atti in sede giurisdizionale (T.A.R.), ciò che è stato portato alla loro conoscenza, ma non è dato sapere se la loro azione sia o meno proseguita. Infatti, se è vero che a volte ci si deve rammaricare per il comportamento omissivo della Pubblica Amministrazione, è però altrettanto vero che anche i privati, molto spesso, non si fanno parte diligente nel far conoscere la loro definitiva determinazione, non fosse altro che per poter archiviare il fascicolo. Di ciò ne è prova il fatto che in alcuni casi la difesa civica ha chiesto, con nota formale, di riferire in proposito, anche in forma verbale, al fine di disporre o meno la chiusura della pratica.

Un caso da ritenere interessante, per il rilievo generale che potrebbe assumere in futuro, per via emulativa, è dato dalla domanda intesa a conoscere il nominativo della persona che aveva segnalato la abusiva messa in opera di una tettoia, per altro, eliminata su disposizione del settore. Il problema non sta nella fattispecie venuta in considerazione, che non è in sé di grande rilievo, bensì se la Pubblica Amministrazione debba o

meno accedere al rilascio di copia degli esposti inviati da privati, richiesti da coloro al cui carico vengono formulati. Qualora si abbia riguardo alla legge sulla privacy parrebbe di no.

Senonchè, in un tempo molto recente, il massimo organo della giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 3081 del 19 maggio 2009), ribaltando il giudizio del TAR, che aveva esclusa la possibilità di ottenere copia integrale di un esposto che segnalava irregolarità edilizie e, dunque, contenente pure il nominativo del firmatario, ha così stabilito *“chi subisce un procedimento ispettivo di carattere urbanistico non può essere limitato nell’accesso agli atti amministrativi. Per questo motivo il Comune non può negare all’interessato la piena conoscenza di un eventuale esposto edilizio concluso con un nulla di fatto a carico del soggetto sottoposto a controlli”*. In buona sostanza, a parte eventuali limitazioni derivanti da indagini tecniche o penali, il diniego delle generalità di colui che ha firmato l’esposto non è ammesso (fonte: Italia Oggi 19.6.2009, pag. 13, per la più completa motivazione).

Da quanto sopra ne deriva che i funzionari chiamati a decidere su domande di accesso agli atti, alle quali è ormai connesso il rilascio delle copie per costante giurisprudenza, qualora si tratti di esposti per sollecitare procedimenti ispettivi, dovranno porre molta cura nella valutazione, tenendo presente se vi siano in corso indagini soprattutto penali, poiché, in caso contrario, il Consiglio di Stato ha mostrato di dare maggiore risalto alle norme sulla trasparenza rispetto a quelle sulla privacy, motivando con

il dire che “*il nostro ordinamento non tollera le denunce segrete*”.

Una considerazione viene spontanea, ma non riguarda il rilascio degli esposti, bensì i soggetti che dovrebbero formularli.

Nell'estensore di questa relazione, infatti, la sentenza ha suscitato perplessità, in quanto gli esposti in materia edilizia ed urbanistica hanno avuto normalmente la finalità di tutelare l'ambiente ed il rispetto della normativa in materia e se è vero che l'ordinamento non tollera denunce segrete, sarà però difficile (qualora l'orientamento espresso da Consiglio di Stato dovesse consolidarsi, ma sarà bene seguire l'evolvere di questa linea giudiziale, anche in considerazione che i giudici di primo grado erano andati in diverso avviso) ricevere ulteriori esposti in materia redatti da singoli esponenti, al più, potranno pervenire da associazioni od organismi che tutelano interessi diffusi.

Nel caso specifico, la domanda è stata rivolta al difensore civico che, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, non essendo in corso indagini di alcun genere, l'ha assecondata, anche perché, a dire il vero, non sottintendeva alcuna volontà ritorsiva, bensì il solo scopo, per altro dichiarato, di sapere se vi fosse stata da parte dell'esponente volontà persecutoria, mentre, al contrario, questi voleva unicamente evitare che la tettoia in lamiera e non bene ancorata potesse, per il vento od altro accidente atmosferico, arrecare danno a persone o cose.

## **LA LEGGE 23.12.2009, N. 191**

*(legge finanziaria 2010) e le norme relative agli enti locali.*

Si ritiene utile, a conclusione della relazione, riferire almeno sommariamente sulle importanti modifiche alla legislazione per gli enti locali operate dalla citata legge e dal successivo decreto legge che l'ha già modificata.

La legge in oggetto prevede all'articolo 2, comma 183, la riduzione per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 del contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario e per far fronte a detta minore entrata dispone nei successivi commi: la riduzione del 20% del numero dei consiglieri comunali (comma 184), la riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali, che non potrà superare un quarto dei componenti il consiglio comunale ed un quinto dei componenti il consiglio provinciale (commi 184 e 185); mentre per quanto disposto dal comma 186 i comuni dovranno sopprimere: la figura del difensore civico, le circoscrizioni di decentramento comunale, la figura del direttore generale ed i consorzi di funzioni tra gli enti locali.

Senonché, subito dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2010 si è avuto un ripensamento, motivato dal fatto che l'applicazione delle norme sopraccitate avrebbero riguardato i comuni e le province per i cui organi di governo collegiali (consigli e giunte) era previsto il rinnovo a cominciare dall'anno in corso e si è ritenuto che per tale applicazione non sussistessero i necessari tempi tecnici, essendo la consultazione elettorale

fissata per il 28 e 29 marzo 2010. Ma sul rinvio ha anche inciso la netta presa di posizione contraria delle rappresentanze di comuni e province (ANCI ed UPI), che hanno infatti accolto favorevolmente il rinvio al 2011, disposto con un decreto legge. Vi sarà, pertanto, il modo di riesaminare la delicata materia, con tutta l'attenzione che merita, durante l'anno corrente. Al riguardo, il decreto legge ha già provveduto ad integrare l'articolo 2, comma 184, della legge 23.12.2009, n. 191, con l'aggiunta della riduzione del numero dei consiglieri provinciali, perché la legge riduceva solo il numero dei consiglieri comunali ed ha precisato, in merito al rinvio al 2011 delle disposizioni di cui ai citati commi 184, 185 e 186, che le stesse si applicano "ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia della data del medesimo rinnovo".

Per il Comune di Desenzano del Garda, se il decreto legge, che, in questo caso, è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, verrà convertito in legge, le predette disposizioni troveranno applicazione nell'anno 2012 e sempre che non intervengano, nel frattempo, ulteriori modifiche in sede di conversione e di adozione del nuovo ordinamento degli enti locali, che è, per altro, la sede propria per porre la normativa riguardante l'assetto istituzionale dei medesimi enti e non la legge finanziaria, che cura il solo aspetto finanziario.

Dopo avere dato conto delle modificazioni in corso all'ordinamento giuridico locale al momento della stesura della presente relazione, si sottopongono

alla valutazione del consiglio comunale alcune considerazioni che potrebbero risultare utili qualora si intendesse intervenire in sede di dibattito, che dovrà pure rivolgersi tra il legislatore e le autonomie locali, per approdare ad un testo non semplicemente imposto, ma il più possibile condiviso, perché ritenuto in grado di soddisfare le loro reali esigenze e nel quadro del vigente ordinamento costituzionale:

- a) *Riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori* – sembra opportuna maggiore cautela in materia, tenendo conto che già in un recente passato si è inciso in modo considerevole sulla rappresentanza elettiva degli enti locali e che da tale contrazione non deriva neppure un consistente risparmio finanziario e che, del resto, non può essere l'unico elemento da tenere in considerazione, infatti la rappresentanza elettiva non deve essere pletorica, ma nemmeno esigua perché si deve risparmiare. Mentre potrebbe ritenersi più giustificata la riduzione del numero degli assessori per il fatto che, da tempo, tutta la gestione è affidata alla burocrazia e la giunta comunale ha compiti di coordinamento e di controllo e, dunque, agisce maggiormente come organo collegiale, che con riferimento ai singoli assessori. In sostanza, si è in presenza di un tema giuridico più che finanziario.
- b) *Soppressione delle figure del difensore civico comunale e del direttore generale* – la misura sembra presa in modo frettoloso e dettata unicamente dalla necessità di individuare fonti di riduzione della spesa per compensare la decurtazione dei trasferimenti statali. Il difensore

civico è diventato figura di non scarso rilievo per i cittadini e se sarà allontanato in sede provinciale (la legge parla di “difensore civico territoriale”) perderà di significato. Oltretutto si continua a manifestare l’esigenza che certe istituzioni (in special modo se di garanzia ed il difensore civico lo è, anche se modesta, per gli scarsi poteri che gli sono attribuiti) abbiano vicinanza agli amministrati, ma la norma posta dalla legge è in netto contrasto con simile orientamento. Al direttore generale ben difficilmente rinunceranno i Comuni, soprattutto quelli medio-grandi e le Province, infatti nella prima stesura della norma questi enti ne erano esclusi, e qualora il legislatore volesse mantenere la soppressione, non è da escludere che si trovi il modo di mantenerlo sotto altra forma, qualora si consideri che non vi è azienda privata o pubblica che non abbia un coordinatore-responsabile dell’intera gestione, attuativa degli indirizzi programmatici dati dai rispettivi organi di governo.

- c) La stessa soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale, obbligatorie con il Testo Unico per gli Enti locali, per i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti e facoltativa per i comuni con popolazione tra 100.000 e 250.000 abitanti, dovrà essere ripensata, poiché sarà ben difficile centralizzare l’intera gestione di enti di così grande dimensione.

Ciò detto, una domanda viene spontanea: non sarà bene lasciare agli enti locali di disporre delle loro già scarse risorse e conseguentemente

consentire loro la determinazione dei settori nei quali ridurre le spese? Tanto più che, come è stato di recente riconosciuto dalla stessa Corte dei Conti, i predetti enti hanno efficacemente contribuito al contenimento della spesa pubblica.

È auspicabile che in sede di approvazione del nuovo ordinamento per i comuni, le province e le città metropolitane, che è già all'esame del Parlamento, venga data una risposta concreta con l'approvazione di un testo legislativo chiaro per le "funzioni fondamentali", che secondo l'articolo 117, lettera p, della Costituzione, compete allo Stato determinare, e meno invasivo sull'impiego delle risorse, poiché per il successivo articolo 119 "*I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa*" – "*hanno risorse autonome. Stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario*", mentre per le spese detta una unica prescrizione, la possibilità di "*ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento*".


Appare arduo sostenere che con questo quadro normativo costituzionale si possano porre leggi ordinarie tanto dettagliate in relazione alla scelta di spesa degli enti ivi citati, senza che sia scalfita la loro autonomia.

## **CONCLUSIONE**

Si ringrazia il personale per il lavoro svolto. Mentre per quanto riguarda la scarsa disponibilità temporale dell'addetta all'ufficio del difensore civico, la carenza relativa al servizio telefonico e la difficoltà che incontrano gli utenti nel prendere gli appuntamenti si fa rinvio alle precedenti relazioni, poiché la situazione è rimasta immutata.

Si ritorna a suggerire l'istituzione, almeno, di una "corsia preferenziale" tanto per gli appuntamenti con il difensore civico, che gli interessati prendono in ufficio, quanto per la protocollazione degli atti, esigenza questa pure rappresentata al difensore civico; corsia che può snellire l'accesso, poiché le persone che chiedono detti servizi non hanno necessità di una sosta prolungata in ufficio non dovendo sbrigare pratiche complesse. Se ne è, per altro, accertata l'esistenza in alcuni enti locali.

**GRAFICO STORICO (1996-2009)**



**STATISTICA INTERVENTI 2009**

